

Disegno di legge

Modificazioni della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale)

Art. 1

Modificazioni del titolo e degli articoli 1, 7 e 9 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale)

1. Nel titolo, nel comma 3 dell'articolo 1, nel comma 5 dell'articolo 7 e nel comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, è soppressa la parola "sociale".

Art. 2

Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale n. 8 del 1992

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 8 del 1992 è sostituito dal seguente:

"1. La Provincia autonoma di Trento riconosce e valorizza le attività delle organizzazioni di volontariato, che realizzano, mediante autonome iniziative, finalità di carattere educativo-formativo, forme di solidarietà sociale e d'impegno civile per contrastare l'emarginazione, per accogliere la vita e migliorarne la qualità, per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, per salvaguardare l'ambiente e il territorio, per diffondere il rispetto dei valori e della cultura ambientale e per prevenire danni al patrimonio culturale e ambientale."

Art. 3

Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale n. 8 del 1992

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 8 del 1992 è sostituito dal seguente:

"3. Le organizzazioni di volontariato sono organismi liberamente costituiti, dotati o meno di personalità giuridica, che perseguono in modo continuativo - tramite l'apporto lavorativo personale degli aderenti, prestato a servizio della comunità - fini di solidarietà, di promozione umana e sociale, di progresso civile, di tutela del patrimonio culturale e ambientale, e i cui ordinamenti interni o statuti prevedono espressamente l'esclusione di ogni fine di lucro, anche indiretto."

Art. 4

Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale n. 8 del 1992

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 8 del 1992 è sostituito dal seguente:

"1. La Provincia istituisce e tiene aggiornato l'albo delle organizzazioni di volontariato. L'albo si articola in tre sezioni:

- a) organizzazioni che hanno come esclusivo scopo sociale la promozione e la tutela della salute, la prevenzione e la rimozione della marginalità e del disagio sociale;
- b) organizzazioni che perseguono esclusivamente scopi di solidarietà sociale diversi da quelli

- indicati nella lettera a);
- c) organizzazioni che perseguono fini di promozione e tutela del patrimonio culturale e ambientale."

Art. 5

Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale n. 8 del 1992

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 8 del 1992 è sostituito dal seguente:

"1. La commissione provinciale per il volontariato è costituita presso la Giunta provinciale ed è composta:

- a) dal presidente della Giunta provinciale o da un assessore da lui delegato, con funzioni di presidente;
- b) da cinque funzionari appartenenti alle strutture provinciali competenti in materia di sanità, di politiche sociali, di lavoro, di cultura e di tutela dell'ambiente;
- c) da cinque componenti nominati dalla Giunta provinciale fra persone che abbiano maturato riconosciuta esperienza nell'ambito del volontariato. Uno di essi è designato dal Consiglio provinciale; gli altri sono scelti fra dodici nominativi indicati, d'intesa fra loro, dalle organizzazioni di volontariato iscritte all'albo di cui all'articolo 3."